Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 47 del 26 febbraio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1993, n. **595**.

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1993, n. 595.

Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991), e particolarmente l'art. 62, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, concernente le norme delegate relative alla revisione della legislazione nazionale in materia di registrazione di marchi, emanato in applicazione della delega di cui al citato art. 62 della legge n. 142/1992;

Ritenuta la necessità, in conseguenza della sopracitata revisione, di modificare il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

Ritenuto, relativamente all'art. 7 del presente regolamento, di accogliere parzialmente la modifica richiesta dal Consiglio di Stato di prevedere che la domanda di rinnovazione del marchio di impresa sia depositata entro «gli ultimi dodici mesi precedenti quello di scadenza» poiché tale formulazione avrebbe comportato un prolungamento del termine in modo non conforme al disposto dell'art. 80 del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «La domanda di brevetto per marchio» sono sostituite dalle parole «La domanda di registrazione del marchio».

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'art. 3, nel comma 2 dell'art. 18, nell'art. 31, nell'art. 39, nell'art. 48, nel comma 1 dell'art. 52, nel comma 3 dell'art. 65, nel comma 2 dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «Ufficio centrale dei brevetti» sono sostituite con le parole «Ufficio italiano brevetti e marchi».

2. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola «merci» è sostituita con la parola «servizi».

3. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: «Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più registrazioni, né di una sola registrazione per più marchi».

Art. 3.

1. Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, ai numeri 3) e 4) la parola «merci» è sostituita con la parola «servizi».

Art. 4.

1. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola «brevettazioni» è sostituita con la parola «registrazioni» e la parola «merci» è sostituita con la parola «servizi».

Art. 5.

1. Nell'art. 8, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola «brevetto» è sostituita con le parole «attestato di registrazione».

Art. 6.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«9. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8 , anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929».

Art. 7.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«11. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonché i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione.

La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso.

Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento».

2. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «il brevetto» sono sostituite dalle parole «il marchio».

3. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «un mese» sono sostituite dalle parole «due mesi».

Art. 9.

1. Nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola «brevetto» è sostituita dalla parola «registrazione».

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «o merci» sono sostituite dalle parole «o su materiali inerenti alla prestazione del servizio» e le parole «allegare alla domanda di brevetto» sono sostituite dalle seguenti «allegare alla domanda di registrazione».

2. Nel n. 2) del comma 2 del medesimo art. 21, le parole «o merce» sono sostituite con le parole «o il materiale».

Art. 11.

1. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione «il brevetto» è sostituita dall'espressione «la registrazione».

Art. 12.

1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«24. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

La registrazione viene effettuata in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti».

Art. 13.

1. Nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «concessione del brevetto» sono sostituite dalla parola «registrazione».

Art. 14.

1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «concessione del brevetto» sono sostituite dalla parola «registrazione».

Art. 15.

1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«32. Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo».

Art. 16.

1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«35. L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato.

L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:

a) il numero d'ordine della registrazione;

b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda;

c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;

d) un esemplare della riproduzione del marchio;

e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;

f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;

g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;

h) data della registrazione del marchio.

Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929».

Art. 17.

1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«36. Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)* di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonché il numero d'ordine della rinnovazione».

Art. 18.

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«37. Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.

Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione».

Art. 19.

1. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato.

Art. 20.

1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«40. Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante.

In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma».

Art. 21.

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato.

Art. 22.

1. Nel comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «di brevetto» sono sostituite con quelle «di registrazione».

2. Nel comma 3 del citato art. 43 le parole «nel registro dei brevetti» sono sostituite dalle seguenti «negli attestati originali di registrazione», e le parole «nel registro delle domande» sono sostituite dalle seguenti «nelle domande stesse».

Art. 23.

1. Il n. 2) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione».

Art. 24.

1. Nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «sul registro dei brevetti» sono sostituite dalle seguenti «sugli attestati originali di registrazione».

Art. 25.

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«47. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda, ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione all'atto del rilascio».

Art. 26.

1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«49. Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformità dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullità o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi».

Art. 27.

1. Il comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: «I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 28.

1. Nel comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione «Bollettino dei brevetti» è sostituita con l'espressione «Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi».

Art. 29.

1. Nel comma 1 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola «brevetti» è sostituita con la parola «registrazioni».

Art. 30.

1. L'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente.

«63. Il pubblico può prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico può anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli».

Art. 31.

1. Nell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, al comma 1, le parole «allegata al brevetto» sono soppresse, e le parole «nonché gli altri documenti relativi al brevetto stesso» sono sostituite dalle seguenti «nonché tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso».

Art. 32.

1. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente:

«66. Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonché i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo».

Art. 33.

1. Nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «oltre alla tassa stabilita nella tabella *A* annessa a tale decreto ed alle successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604» sono soppresse.

Art. 34.

1. Nell'art. 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «i brevetti concessi distinti» sono sostituite dalle parole «le registrazioni per marchi distinte» e l'espressione «Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi» è sostituita dall'espressione «Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi».

2. Nel comma 2 le parole «nei brevetti» sono sostituite dalle parole «negli attestati di registrazione».

3. Nel comma 3 le parole «protetti da brevetto» sono sostituite dalle parole «protetti da registrazione» e le parole «dei brevetti concessi» sono sostituite dalle parole «delle registrazioni effettuate».

4. Nel comma 4 l'espressione «dell'Ufficio internazionale di Berna» è sostituita dalla seguente «dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra».

Art. 35.

1. Nel comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione «Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi» è sostituita dalla seguente «Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi».

2. Nel comma 3 l'espressione «dell'Ufficio internazionale di Berna» è sostituita dalla seguente «dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra».

Art. 36.

1. Nel comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole «dei brevetti» sono sostituite con le parole «delle registrazioni».

Art. 37.

1. Nel comma 2 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione «Bollettino dei brevetti» è sostituita con l'espressione «Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi».

2. Nel comma 3 la parola «merci» è sostituita con la parola «servizi».

Art. 38.

1. La intestazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati».

2. La rubrica del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente «Atti per la registrazione».

3. La rubrica del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente «Registrazione».

4. La rubrica del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente. «Raccolta degli attestati e attestati di registrazione».

Art. 39.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 38 del decreto qui pubblicato ha variato l'intestazione del D.P.R. n. 795/1948 in: «Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati»; l'originaria rubrica dei titoli I e II («Atti per la concessione dei brevetti» e «Concessione dei brevetti») sono state variate dal medesimo art. 38, rispettivamente, in: «Atti per la registrazione» e «Registrazione»; l'originaria rubrica del capo II del titolo II («Registro dei brevetti e brevetti») è stata sostituita, ugualmente dallo stesso art. 38, con: «Raccolta degli attestati e attestati di registrazione».

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 400/1988, disciplina l'attività del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 di detta legge, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale:

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge:

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge:

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'intero art. 62 della legge n. 142/1992 è il seguente:

«Art. 62 *(Marchi di impresa: criteri di lega)*. — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;

b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;

c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;

d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;

e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;

f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;

g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'approvazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;

h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;

i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;

l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;

m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio l'invalidità della registrazione fatta in malafede;

n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo,

o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali,

p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto,

q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio,

r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni,

s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti

2 Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.

3 Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreché dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, in quanto applicabili».

- La direttiva CEE n 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 40 dell'11 febbraio 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 29 del 13 aprile 1989, 2ª serie speciale.

Nota all'art. 1

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato·

«Art 1 — *La domanda di registrazione del marchio* d'impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n 922, tanto da cittadini ae sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio.

La domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente»

Nota all'art 2.

— Si trascrive il testo degli articoli 3, 18, 31, 39, 48, 52, 65 e 68 del D P R n 795/1948, come modificati dal decreto qui pubblicato

«Art 3 — La domanda deve contenere.

1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente e anche del suo mandatario, se vi sia.

Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'*Ufficio italiano brevetti e marchi*,

2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio;

3) l'indicazione del genere dei prodotti o *servizi* che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più registrazioni, né di una sola registrazione per più marchi».

«Art 18 — I documenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

L'*Ufficio italiano brevetti e marchi* ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.

I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stato facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.

Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

Tutti i documenti esteri e le rispettive traduzioni sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti».

«Art 31. — Il richiedente, su invito dell'*Ufficio italiano brevetti e marchi*, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta».

«Art 39. — Sono tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, *Ufficio italiano brevetti e marchi*. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'ufficio anzidetto raccomandati Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari e telegrafici a favore del procuratore del registro di Roma».

«Art 48 — L'*Ufficio italiano brevetti e marchi* restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione

Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'ufficio stesso».

«Art 52 — I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della commissione dei ricorsi presso l'*Ufficio italiano brevetti e marchi*.

All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie».

«Art 65 — L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, è subordinata a quelle cautele che il direttore dell'ufficio riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico

Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.

Il Ministro dell'industria e del commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'*Ufficio italiano brevetti e marchi*, previo pagamento dei diritti di segreteria»

«Art 68. — La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze

Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'*Ufficio italiano brevetti e marchi*».

Nota all'art 3

— Si trascrive il testo dell'art 4 del D P.R n 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato

«Art 4 — La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di protezione.

Tale dichiarazione deve contenere:

1) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti,

2) un esemplare della riproduzione del marchio applicato sulla dichiarazione stessa,

3) l'elenco dei prodotti o *servizi* che il marchio è destinato a contraddistinguere,

4) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti o *servizi*, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6. — L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi.

L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali *registrazioni* o a brevetti di invenzione o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o *servizi* che il marchio è destinato a contraddistinguere».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato:

«Art. 8. — Alla domanda, oltre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti:

1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute;

2) la marca da bollo prescritta, da applicare *sull'attestato di registrazione;*

3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti;

4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione.

Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929».

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art. 9. — Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre i documenti indicati nei prescritti articoli 4 e 8, anche copia delle norme statutarie di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 795/1948, nella formulazione originaria:

«Art. 11. — La domanda per brevetto di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare del brevetto o dal suo avente causa, nel modo prescritto per la domanda dei brevetti di primo deposito.

La domanda deve contenere il numero degli eventuali brevetti di rinnovazione».

Nota all'art. 8:

Si trascrive il testo degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 795/1948, come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 12. — *Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento.*

Se *il marchio* precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte».

«Art. 13. — La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di *due mesi* dalla data del deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 15. — Il mandatario che abbia depositato la procura generale, ha facoltà in ciascuna successiva domanda di *registrazione* a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato decreto qui pubblicato:

«Art. 21. — Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti *o su materiali inerenti alla prestazione del servizio* che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma degli articoli 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve *allegare alla domanda di registrazione* un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza della esposizione.

Il certificato deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;

2) la data in cui il prodotto *o il materiale* portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;

3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.

Sul certificato medesimo deve essere applicato in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio.

In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 23. — Qualora il richiedente *la registrazione* non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito il trasferimento del marchio».

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art. 24. — La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengono prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti».

L'originario termine di tre mesi di cui al secondo comma è stato portato a sei mesi dall'articolo unico del D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1146».

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 29. — Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'ufficio abbia provveduto in merito alla *registrazione*».

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 30. — Il richiedente, prima che l'ufficio abbia provveduto alla *registrazione*, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte.

La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata

L'ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art 33»

Nota all'art 15

— Si trascrive il testo dell'art 32 del D P R n 795/1948 nella formulazione originaria

«Art 32 — Il richiedente il brevetto di rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare del brevetto precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo, osservate le disposizioni dell'art 15, comma primo, del regio decreto 21 giugno 1942, n 929»

Nota all'art 16

— Si trascrive il testo dell'art 35 del D P R n 795/1948 nella formulazione originaria

«Art 35 — Il registro dei brevetti per marchi, di cui all'art 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, deve essere firmato per ogni pagina dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti o da un funzionario da lui delegato

Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti

1) numero d'ordine del brevetto,

2) ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero di ordine della domanda,

3) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale.

4) un esemplare della riproduzione del marchio;

5) l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere,

6) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;

7) le indicazioni prescritte dall'art 7, ultimo comma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni,

8) data della concessione del brevetto

Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonchè degli atti elencati all'art 49 e dei mutamenti di cui all'art 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929»

Nota all'art 17

— Si trascrive il testo dell'art 36 del D P R n 795/1948 nella formulazione originaria

«Art 36 — Il registro deve contenere, per i brevetti di rinnovazione, anche gli estremi del brevetto di primo deposito nonché d'ordine della rinnovazione»

Nota all'art 18

— Si trascrive il testo dell'art 37 del D P R n 795/1948 nella formulazione originaria

«Art. 37 — Sul brevetto di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art 35

Sul brevetto di rinnovazione sono altresì indicati gli estremi di cui al precedente art. 36

Ai brevetti di primo deposito o di rinnovazione deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione».

Nota all'art 19

— Si trascrive il testo dell'art 38 del D.P R n 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art 38 — I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma, con lo speciale modello per tasse e concessioni governative»

Il comma abrogato così recitava «L'attestazione di versamento, salvo che ne sia prescritto il deposito, deve essere spedita al più presto all'Ufficio centrale dei brevetti con raccomandata postale»

Nota all'art 20

— Si trascrive il testo dell'art 40 del D P R. n 795/1948 nella formulazione originaria

«Art 40 — Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui al precedente art 38 deve essere chiaramente indicata la causale del versamento stesso con la specificazione, se trattasi di versamento della rata di tassa per il secondo decennio, del numero del brevetto, del titolare del marchio, sia pure abbreviati, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del versante

In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando o dal contesto del telegramma»

Nota all'art 21:

— Si trascrive il testo dell'art 42 del D P R n 795/1948, abrogato dal decreto qui pubblicato

«Art 42 — Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa per secondo decennio, pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti

Alle istanze stesse che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unita l'attestazione di versamento per l'importo della tassa e sopratassa dovuta».

Nota all'art 22:

— Si trascrive il testo dell'art 43 del D P R n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art 43. — I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che è irripetibile

L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una *di registrazione* definitivamente respinta o ad un ricorso accolto, in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richieste dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio

I rimborsi debbono essere annotati *negli attestati originali di registrazione* e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, *nelle domande stesse*»

Nota all'art 23

— Si trascrive il testo dell'art 44 del D P R n 795/1948, come modificato dall'art 14 del D P R 30 giugno 1972, n 540, e dal decreto qui pubblicato

«Art. 44 — La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo

La domanda deve contenere.

1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia,

2) *il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione,*

3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto,

4) l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere»

Nota all'art. 24

— Si trascrive il testo dell'art. 46 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato

«Art. 46. — *Sugli attestati originali di registrazione*, per ogni trascrizione, si deve indicare:

1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione,

2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce».

Nota all'art. 25:

— Si trascrive il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art. 47. — Gli atti e le sentenze, di cui all'art 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti, nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto»

Nota all'art. 26

— Si trascrive il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art 49. — Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità dell'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere annotate sul registro dei brevetti e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi».

Nota all'art. 27:

— Si trascrive il testo dell'art 51 del D.P.R. n 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 51. — La commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della commissione, o con decreto a parte.

I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Nota all'art. 28

— Si trascrive il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato.

«Art. 61. — La commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.

Il relatore, od altro membro della commissione, è incaricato di stendere la sentenza.

La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi* nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio

Il ricorrente, può sempre ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti di segreteria»

Nota all'art 29

— Si trascrive il testo dell'art 62 del D.P.R. n 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art 62. — Il Ministro per l'industria e il commercio può sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di *registrazioni* di marchi e di ogni altra questione attinente alla materia.

Il presidente della commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n 1127, può aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti».

Nota all'art. 30

— Si trascrive il testo dell'art 63 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art. 63 — Il registro dei brevetti, di cui all'art 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, può essere consultato dal pubblico, in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'ufficio stesso dei diritti di visione.

Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande»

Nota all'art. 31:

— Si trascrive il testo dell'art. 64 del D.P.R. n 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 64 — L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perché possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione del marchio, *nonché tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso*

Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità».

Nota all'art. 32

— Si trascrive il testo dell'art. 66 del D.P.R. n 795/1948 nella formulazione originaria:

«Art. 66. — Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella *A*, annessa al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo»

Nota all'art. 33

— Si trascrive il testo dell'art. 67 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 67. — La certificazione di autenticità delle copie di cui all'art 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'ufficio per ogni foglio carta bollata».

Nota all'art 34

— Si trascrive il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art 69. — *Le registrazioni per marchi distinte* per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati almeno mensilmente nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi.*

La pubblicazione conterrà, oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute *negli attestati di registrazione*nonché nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione

Sul Bollettino potrà contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi *protetti da registrazione*, sia gli indici alfabetici dei titolari *delle registrazioni effettuate.*

Sul Bollettino medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino *dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales*, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno».

Nota all'art. 35:

— Si trascrive il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 70. — I fascicoli del *Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi*, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio.

Sono inviati anche, in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati.

Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresì inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli del bollettino *dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales* contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno».

Nota all'art. 36:

— Si trascrive il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 72. — Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia *delle registrazioni* per marchi.

In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e prescrizioni delle domande o degli atti stessi».

Nota all'art. 37:

— Si trascrive il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 795/1948, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 73. — Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre mesi prima dell'apertura della esposizione.

Il decreto ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale decreto sarà pubblicato nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi*.

Si può provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia nelle invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti e *servizi* che figureranno in una stessa Esposizione».

Nota all'art. 38:

— Per il testo dell'originaria intestazione del D.P.R. n. 795/1948 e delle originarie rubriche dei titoli *I* e *II* e del capo *II* del titolo *II* si veda in nota al titolo.

94G0146

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651346) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari - annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale - annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee - annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali - annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni - annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali - annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400